



ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PER I DIRITTI DEI DETENUTI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO**

IL GARANTE REGIONALE

E

L'UNIVERSITÀ

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente accordo (di seguito anche “convenzione”) si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e l'Università (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) diretta all'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (di seguito, *breviter*, “Servizio”) presso gli istituti penitenziari individuati, in quanto allo stesso corrisponde una convergenza sinergica su delle attività di interesse comune svolte in modo condiviso/koordinato, ancorché relative a competenze diverse e tese a soddisfare/perseguire differenti esigenze/missioni istituzionali (fini pubblici) dei due soggetti coinvolti.

2. L'esigenza funzionale da soddisfare attraverso l'erogazione del Servizio, che coincide con l'interesse pubblico effettivamente comune che le Parti intendono realizzare in cooperazione/collaborazione, attraverso una sostanziale partecipazione congiunta, consiste:

- a) nell'analizzare le problematiche, le difficoltà e i disagi che le persone detenute incontrano all'interno degli istituti penitenziari, anche in considerazione del fatto che una parte sicuramente importante di esse si trova in una condizione di fragilità determinata da situazioni relative allo stato di salute, al basso livello di istruzione, alla scarsa o nulla conoscenza della lingua e della cultura italiana, condizione spesso aggravata dalla carenza di operatori penitenziari, sociali e sanitari negli istituti stessi;
- b) nello sviluppare nelle persone detenute la consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle raccomandazioni internazionali e, conseguenzialmente, favorire l'affermazione e l'esercizio degli stessi, tra cui il diritto allo studio universitario, all'istruzione e alla formazione professionale;

c) nel promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, così da consentire, in armonia con il Protocollo stipulato:

- 1) all'Università, di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlate attività di studio, ricerca scientifica e formazione;
- 2) al Garante regionale, di poter esercitare proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 1, co. 1 e 5, co. 1, lett. a), e), f) e g) della l.r. 31/2003 e ss.mm.) in cooperazione con l'Università ossia con un ente pubblico in possesso di diversificati, multidisciplinari e pertinenti saperi.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il Servizio consiste nella raccolta di problematiche, difficoltà e disagi sollevati dai detenuti, in un'attività di analisi puntuale degli stessi e, successivamente, all'esito di tale analisi, nella segnalazione/sottoposizione ai competenti uffici dell'istituto penitenziario ovvero nella trasmissione della relativa documentazione alla struttura amministrativa di supporto in modo che, a cura del Garante regionale, direttamente e/o per il tramite della struttura medesima, quanto rilevato sia sottoposto alle competenti autorità e/o vi si trovi, laddove possibile, soluzione e rimedio corrispondente. Operativamente tali attività si articolano, per il periodo di durata del presente accordo:

- a) nello svolgimento, in occasione di ogni singolo ingresso all'interno dell'istituto penitenziario, di colloqui individuali con i detenuti che abbiano fatto esplicita richiesta d'incontro con il Garante regionale o che siano stati segnalati dal medesimo o dagli uffici dell'istituto penitenziario, confronti con gli uffici dell'istituto penitenziario per una prima analisi e/o per il superamento delle problematiche emerse;
- b) nella predisposizione (elaborazione documentale), successivamente a ogni singolo ingresso, di un report da inviare alla struttura amministrativa di supporto ordinariamente con cadenza quindicinale, salvo situazioni urgenti e contingibili che vanno segnalate tempestivamente anche in breve (telefono, e-mail); con il report vengono illustrate le attività svolte, attraverso una puntuale indicazione (anche temporale) dei colloqui individuali effettuati (con chiarificazione delle questioni affrontate e già risolte e di quelle che necessitano di un successivo intervento) e delle problematiche, di carattere più generale, ravvisate all'interno dell'istituto penitenziario;
- c) nella presentazione di una relazione semestrale descrittiva delle attività svolte, riepilogativa anche degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- d) nella presentazione di una relazione annuale contenente, oltre che l'illustrazione delle attività svolte, pure il riepilogo degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- e) nella presentazione di una relazione finale/conclusiva, contenente i dati complessivi dell'attività svolta, articolati altresì per singola annualità, nonché l'esposizione dei punti di debolezza/criticità e di forza riscontrati nell'erogazione del Servizio e degli eventuali suggerimenti e proposte per migliorare lo standard di qualità dello stesso.

2. Relativamente alle attività di cui al comma 1, lettera a), si stima di norma in 5 (cinque) ore la durata della presenza dell'operatore individuato dall'Università (anche compatibilmente con le categorie di sicurezza e le modalità di accesso previste) affinché possano essere adeguatamente svolte le attività di colloquio individuale con più detenuti e l'eventuale confronto con i diversi uffici penitenziari; in merito invece all'attività di cui al comma 1, lettera b), da parte dell'operatore stesso, si valuta come proporzionato il tempo di 2 (due) ore per ogni ingresso.

3. Più in generale, rispetto all'erogazione del Servizio si rileva inoltre che:

- a) a ogni ingresso in istituto penitenziario corrisponde la presenza di un operatore individuato dall'Università, con la conseguenza che la presenza di due o più operatori equivale a 2 (due) o più ingressi;
 - b) allo scopo di garantire una presenza equilibrata di operatori nel corso di ciascun mese, occorre, nel caso in cui siano previsti almeno 2 (due) ingressi al mese, che sia assicurato perlomeno un (1) ingresso ogni quindici giorni, quantomeno 2 (due) ingressi ogni quindici giorni quando siano previsti non meno di 5 (cinque) ingressi;
 - c) qualora per ragioni non ascrivibili/riconducibili direttamente all'Università, da dichiarare comunque in sede di produzione dei report quindicinali, non fosse possibile assicurare, in tutto o in parte, il numero di ingressi mensili previsto, gli ingressi non effettuati potranno essere recuperati, di norma, entro l'anno di riferimento di erogazione del Servizio.
4. Il Servizio viene erogato dall'Università – inserita nella Macroarea territoriale Lazio-Centro sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale di cui in premessa – nei seguenti istituti penitenziari:
- a) Casa Circondariale di Velletri, in cui, nell'anno 2022, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), sono risultate detenute una media mensile di 429 persone;
 - b) Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso, sezioni G11, G12 e G14, nelle quali, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 791 persone.
5. Gli ingressi negli istituti penitenziari di cui al comma 4, lettere a) e b), stabiliti in rapporto ai fattori ricordati in premessa che, all'interno dei singoli istituti penitenziari, impattano sul Servizio (numero delle persone detenute/ristrette, complessità e specificità nonché situazioni fattuali e operative che caratterizzano gli istituti penitenziari stessi), sono rispettivamente:
- a) 3 mensili e 36 annui;
 - b) 5 mensili e 60 annui.

Art. 3

(Requisiti degli operatori individuati dall'Università. Ristoro a ingresso)

1. Gli operatori individuati dall'Università per lo svolgimento del Servizio (di seguito: “operatore/i interessato/i”) – ossia le persone fisiche preposte allo svolgimento di tutte le attività, durante e dopo il singolo ingresso in istituto penitenziario, in cui si concretizza il Servizio stesso –, in virtù anche dell'importanza della dimensione di ascolto e della raccolta di informazioni, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) una buona conoscenza, sotto il profilo giuridico e normativo, del sistema penale e penitenziario, maturata pure attraverso concrete esperienze lavorative, al fine di poter affrontare, in modo adeguato e tempestivo, le questioni, le problematiche e le richieste esposte dai detenuti e, al tempo stesso, potersi confrontare, con perizia e cognizione, con gli uffici dell'istituto penitenziario;
 - b) una buona capacità di orientare, sostenere e informare utilmente il detenuto, così da consentirgli, anche attraverso l'ausilio e il supporto nella redazione di sue istanze, il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurargli una maggiore consapevolezza delle regole/prescrizioni che conformano la vita del contesto carcerario;
 - c) buone capacità/attitudini relazionali, comunicative ed empatiche;
 - d) doti di riservatezza e discrezione in riferimento a quanto riferito dal detenuto;
2. In considerazione del fatto che i requisiti di cui al comma 1, previsti per la figura dell'operatore interessato, non sono chiaramente riconducibili, in termini di competenze e conoscenze, a uno specifico profilo professionale, la struttura amministrativa di supporto, con la relazione indicata in premessa acquisita

al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, ai fini della quantificazione del ristoro a ingresso ha assimilato l'operatore stesso, per affinità di competenze e mansioni rispettivamente richieste e svolte, ai/alle "lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" e, più esattamente, a quelli di essi appartenenti alla categoria C - livello/profilo C3/D1, il cui costo orario è pari a circa 22,00 (ventidue) euro (cfr. decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 febbraio 2020, n. 7). Tale circostanza determina un ristoro a ingresso, in considerazione del numero delle ore complessive (7) previste, per le relative attività, durante (5) e dopo (2) ciascun ingresso, pari a 154,00 (centocinquantaquattro) euro.

Art. 4

(Durata ed eventuale rinnovo)

1. La presente convenzione è valida per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione della stessa, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, fermo restando:

- a) quanto previsto all'articolo 6, comma 5, lettera a), numero 1), in merito al ristoro annuo;
- b) l'ultimazione delle attività già avviate durante tale periodo di efficacia.

1. Prima della scadenza di cui al comma 1 è possibile procedere al rinnovo della convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.

Art. 5

(Impegno delle Parti)

1. Le Parti convengono di cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi relativi all'erogazione del Servizio, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente accordo.

2. Qualora l'Università, per quanto di sua competenza, si avvalga anche di soggetti esterni per l'esecuzione di specifiche attività in cui si declina il Servizio, deve darne preventiva comunicazione alla struttura amministrativa di supporto che ne valuterà, alla luce di quanto previsto dal presente accordo, la coerenza con lo stesso.

Art. 6

(Ristoro annuo. Modalità di versamento)

1. L'importo versato all'Università, in ciascuno degli anni di durata della presente convenzione, a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio (di seguito, *breviter*, "ristoro annuo"), è calcolato sulla base dei fattori/criteri appresso elencati:

- a) il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'Università;
- b) il numero di ore (di norma 5) di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
- c) il numero di ore (ossia 2) stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
- d) il ristoro orario dell'operatore interessato, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2;

e) la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'Università, al ricorrere di certe condizioni.

2. In riferimento al fattore/criterio di cui al comma 1, lettera e) – ossia quello della distanza chilometrica, che implica anche connessi tempi di percorrenza per e dal luogo in cui è territorialmente situato il singolo istituto penitenziario –, le Parti convengono sull'opportunità di un ristoro forfettario per spostamenti, che concorrerà a definire il ristoro annuo versato all'Università, solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'Università abbia sede in un Comune diverso dal Comune in cui sia ubicato l'istituto penitenziario;
- b) che la distanza tra l'uno e l'altro Comune sia di almeno 80 (ottanta) chilometri complessivi (percorso di andata, più percorso di ritorno).

3. Al verificarsi congiunto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in considerazione del fatto che, nella fattispecie, sulla base delle Macroaree territoriali individuate, gli spostamenti possono essere intra-provinciali o, al più, interprovinciali, si riconosce all'Università un ristoro forfettario stabilito prendendo a riferimento quanto attualmente previsto per i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio che si rechino in missione con la propria autovettura – ossia 35 centesimi di euro per ogni chilometro percorso – e, più esattamente, un ristoro di:

- a) 28,00 (ventotto) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 80 a 100 chilometri;
- b) 35,00 (trentacinque) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 101 a 149;
- c) 52,00 (cinquantadue) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) pari o superiore a 150 chilometri.

4. In considerazione degli istituti penitenziari assegnati all'Università ai sensi dell'articolo 2, comma 4 ossia la Casa Circondariale di Velletri e la Casa Circondariale Raffaele Cinotti Rebibbia Nuovo Complesso (sezioni G11, G12 e G14), il ristoro forfettario per spostamenti è riconosciuto solo per il primo dei due e ammonta, tenuto conto che la distanza complessiva è compresa tra gli 80 e i 100 chilometri, a 28,00 (ventotto) euro a ingresso, per un totale annuo, a fronte di 36 ingressi annui complessivi previsti, di 1.008,00 (milleotto) euro.

5. ----- OMISSIS -----

6. Per gli importi relativi al ristoro di cui al presente articolo non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto sono versati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicitaria e rientrano, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del decreto stesso (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- a) *“... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”* (co. 1);
- b) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *“... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”* (co. 3, lett. b)).

Art. 7
(Tabella riepilogativa)

1. Nella tabella che segue sono riportati, in sintesi, i principali contenuti e condizioni (istituti penitenziari assegnati all'Università, media mensile detenuti nell'anno 2022, numero di ingressi mensili/annui, ristoro per ciascun ingresso, eventuale ristoro forfettario spostamenti, ristoro annuo) del presente accordo:

MACROAREA TERRITORIALE LAZIO-CENTRO						
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA						
ISTITUTI PENITENZIARI ASSEGNATI	MEDIA MENSILE DETENUTI ANNO 2022	INGRESSI MENSILI	INGRESSI ANNUI	RISTORO INGRESSO	RISTORO FORFETTARIO SPOSTAMENTI	RISTORO ANNUO
CASA CIRCONDARIALE DI ROMA REBIBBIA NC SEZIONI G11-G12-G14	791	5	60	€ 154,00	—	€ 9.240,00
CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI	479	3	36	€ 154,00	€ 1.008,00	€ 6.552,00
TOTALE	1270	8	96			€ 15.792,00

Art. 8

(Trattamenti dei dati personali)

1. In merito alle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio comporta:

- a) il Garante regionale è il titolare del trattamento;
- b) l'Università è il responsabile del trattamento;
- c) l'eventuale altro soggetto incaricato dall'Università per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento.

2. Le Parti si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e, in specie, di quelle di cui al paragrafo 3 dell'articolo stesso, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito e separato atto giuridico, da sottoscrivere entro la data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 9

(Recesso)

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dalla presente convenzione con atto motivato.

2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'altra Parte a mezzo di PEC.

Art. 10

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 11

(Responsabili della convenzione)

1. Il responsabile della presente convenzione per l'Università è la Prof.ssa Marina Formica, quale delegata pro tempore del Rettore per la formazione universitaria negli istituti penitenziari del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, mentre per il Garante regionale è il dirigente pro tempore della struttura amministrativa di supporto.

Art. 12

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.

2. La presente convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto in data 7 settembre 2023

**PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE**

Il dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio

Dott. Massimo Messale

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Il Rettore

Prof. Nathan Levialdi Ghiron